



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 27/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RTV 38 S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RTV 38”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 27/2013)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”* e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 22 novembre 2013 il Co.re.com. Toscana ha accertato, dall’attività di monitoraggio espletata, l’irregolare conservazione da parte della società RTV 38 S.p.a. dei supporti magnetici dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale RTV 38 dalle ore 00:00:00 alle ore 24:00:00 nei 7 giorni compresi tra il 14 e il 20 ottobre 2013: in particolare è emerso che la barra data/ora è rimasta bloccata il 14 ottobre 2013 fino alle ore 10:59 e dalle ore 12:00 fino alle ore 10:09 del 16 ottobre 2013; il 17 ottobre 2013 dalle ore 11:41:04 fino alle ore 15:11:47 del 18 ottobre 2013; il 19 ottobre 2013 dalle ore 04:13:03 fino alle ore 24:00. Con atto Cont. n. 27/2013, datato 25 novembre 2013 e notificato in data 27 novembre 2013, il suddetto Comitato ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il periodo sopra specificato.

1. Deduzioni della società

La società RTV 38 S.p.a. nella memoria difensiva fatta pervenire in data 10 dicembre 2013, ha affermato che il difetto contestato relativo al *timecode* (blocco della barra data/ora) è dovuto al malfunzionamento dell'apparecchiatura di registrazione, sottolineando come essa abbia provveduto alla sostituzione dello stesso con un nuovo apparecchio, del quale ha anche allegato la fattura d'acquisto.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di confermare la violazione contestata, e ha proposto a questa Autorità, in data 11 dicembre 2013 l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 516,00. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento alla irregolare conservazione delle registrazioni riguardante la programmazione televisiva diffusa in data 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ottobre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Toscana su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lettera b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per

l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti, stante l'ambito locale dell'esercizio dell'attività.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto a ripristinare immediatamente un corretto sistema di archiviazione delle registrazioni.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.974.107,32 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società RTV 38 S.p.a. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale RTV 38 con sede a Figline Valdarno (FI), alla Via Fiorentina, n. 96. di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n. 27/14/CSP”* ovvero, in alternativa,

indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 27/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani